



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI CURINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34

OGGETTO:

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL
31.12.2020, AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS.
N.175/2016.**

L'anno duemilaventuno addì venti del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BUZIO ADRIANO - Presidente	Sì
2. FILA ROBATTINO VALTER - Consigliere	Sì
3. MASSAROTTO EMANUELA - Consigliere	Sì
4. BORTOLUZZI LINO - Consigliere	No
5. FITTABILE MARCO - Consigliere	No
6. LUCIA SETTIMIO - Consigliere	Sì
7. MANNELLA SELENA - Consigliere	Sì
8. MARCODINI MATTEO - Consigliere	Sì
9. MANNELLA ARIANNA - Consigliere	Sì
10. ASCARI MARCO - Consigliere	Sì
11. BARBIERI MATTEO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Ingrassia Dr. Guido il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BUZIO ADRIANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100;

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha reso sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Visto in particolare l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *“annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, *“2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.*

Atteso che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs.

n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Vista la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24 D.LGS n.175/2016";

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dagli allegati prospetti, conformi ai modelli messi a disposizione della Corte dei Conti e facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto dell'inesistenza di società che non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che rientrano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, per le quali debbano essere attivate le procedure di alienazione o le misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2;

Rilevato che stante l'inesistenza delle suddette condizioni, dalla ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Curino alla data del 31.12.2020, non si rileva la presenza di società per le quali si debba procedere alla alienazione od alla redazione

di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

Con voti n.9 (nove) favorevoli su n.9 (nove) presenti e votanti, palesemente espressi

DELIBERA

1 Di approvare, come prescritto dall'art.20 del D.Lvo 175/2016 la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Curino alla data del 31.12.2020, come risultante dagli allegati prospetti, conformi ai modelli messi a disposizione della Corte dei Conti con propria deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR e facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2 Di non rilevare, dalla suddetta ricognizione ordinaria, la presenza di società per le quali si debba procedere alla alienazione od alla redazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, stante l'inesistenza delle condizioni previste dal suddetto art. 20 del D.Lvo 175/2016.

3 Di comunicare l'esito della presente ricognizione, al MEF attraverso l'apposito portale nonché alla sezione della Corte dei conti competente per territorio.

Successivamente, con separata votazione espressa per alzata di mano, da n.9 (nove) consiglieri presenti e votanti, data l'urgenza di provvedere alle prescritte comunicazioni alla Corte dei Conti ed al M.E.F, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
F.to : BUZIO ADRIANO

Il Segretario Comunale
F.to : Ingrassia Dr. Guido

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23-dic-2021 al 07-gen-2022

Curino, lì 23-dic-2021

Il Segretario Comunale
F.to Ingrassia Dr. Guido

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Ingrassia Dr. Guido

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-dic-2021

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Curino, lì _____

Il Segretario Comunale
Ingrassia Dr. Guido